

TAR Pescara 02/11/1999 n. 807

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

L'art. 21, co. 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., che prevede l'esclusione da successivi incarichi di coloro che in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici di gare pubbliche abbiano concorso all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, trova applicazione esclusivamente nei confronti di quanti abbiano agito con dolo o colpa grave, quest'ultima da valutare ai sensi dell'art. 2236 Cod. civ., tenendo conto, peraltro, della difficoltà e dei problemi tecnici connessi all'attività svolta.